IT

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof — BENELUX) — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

(Causa C-169/15) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Proprietà industriale e commerciale — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 93/98/CEE — Articolo 10, paragrafo 2 — Durata di protezione — Assenza di ripristino della protezione per effetto della convenzione di Berna)

(2016/C 475/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Benelux Gerechtshof

Parti

Ricorrente: Montis Design BV

Convenuto: Goossens Meubelen BV

Dispositivo

L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d'autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1º luglio 1995.

La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d'autore a un'opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1º luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.

(1) GU C 228 del 13.7.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

(Causa C-424/15) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 3 — Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Riforma istituzionale — Fusione dell'autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione — Destituzione del presidente e di un consigliere dell'autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione prima della scadenza dei loro mandati — Motivo della destituzione non previsto dal diritto nazionale)

(2016/C 475/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Parti

Ricorrenti: Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros

Convenuto: Administración del Estado

Dispositivo

- 1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un' autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle della concorrenza, del settore postale e del settore dell'energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di detta direttiva, come modificata, purché, nell'esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d'indipendenza, d'imparzialità e di trasparenza previste da quest'ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un'autorità nazionale di regolamentazione, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di tale direttiva come modificata, il presidente e un consigliere, membri dell'organo collegiale direttivo dell'autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione, siano destituiti dall'incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.

(1)	GU	C	363	del	3.1	1.20	15
-----	----	---	-----	-----	-----	------	----

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

(Causa C-429/15) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di equivalenza — Principio di effettività — Regolare svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria — Regolare svolgimento della procedura di rimpatrio — Incompatibilità)

(2016/C 475/09)

Lingua processuale: l'inglese